Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma — Martedì 31 ottobre** — **Numero 256**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30
All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,80 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.*

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1380 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 555, relativo agli assegni del generale di esercito Armando Diaz;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il decreto-legge 2 maggio 1920, n. 555, deve essere interpretato nel senso che il trattamento ivi stabilito, con decorrenza dal 24 novembre 1919, è quello degli assegni speciali di guerra spettanti al capo di Stato maggiore dell'esercito, fermo restando il godimento dello stipendio e delle normali sue competenze, ad eccezione dell'indennità di carica non cumulabile con quella di guerra.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Rengo d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — SOLERI — PARATORE.

Visto, Il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero 1375 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 2 giugno 1910, n. 277, portante provvedimenti per il Demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della selvicoltura;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi Nostri ministri dell'interno, della giustizia e affari di culto e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nella legge 2 giugno 1910, n. 277, sul Demanio forestale di Stato sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 24-*bis*. — Ove per inosservanza dei piani economici approvati o prescritti dall'autorità forestale, per colpa o negligenza degli amministratori, venga gravemente minacciata la esistenza o la normale produzione dei boschi e terreni, di cui all'art. 24, il ministro di agricoltura potrà, con suo decreto, sentito il Comitato tecnico del Consiglio superiore delle foreste, affidarne temporaneamente la gestione all'azienda del Demanio forestale di Stato, che li amministrerà con i criteri tecnici, con cui gestisce le foreste demaniali.

Contro tale decreto è ammesso, nei modi e termini di legge, il ricorso alla 5ª sezione del Consiglio di Stato.

La impugnativa però non potrà produrre effetto sospensivo.

Art. 24-*ter* — La consegna all'Amministrazione di detti boschi e terreni verrà fatta dagli amministratori nel termine prescritto dal decreto, di cui al precedente articolo. In caso di rifiuto l'Amministrazione forestale si intenderà immessa nel possesso di essi alla scadenza del termine, di cui sopra, previa compilazione di apposito verbale di consistenza, fatto in contraddittorio di un funzionario delegato dal prefetto.

Art. 24-*quater*. — L'Amministrazione, entrata in possesso del fondo, provvederà alla compilazione ed esecuzione di un apposito piano di Governo, nonchè al regolamento dell'esercizio dei diritti di servitù e uso civico, in quanto esistano, ed alla esecuzione di tutti i lavori necessari per riportare il bosco o terreno alla sua normale produzione continuativa.

Art. 24-*quinquies*. — La gestione statale durerà fino a tanto che non siano cessate completamente le cause che alla gestione medesima hanno dato luogo, e il fondo abbia ripreso la sua normale produzione, o fino alla decisione favorevole sul ricorso di cui all'art. 24-*bis*.

La riconsegna dei fondi, di cui trattasi, agli Enti proprietari, verrà fatta, in entrambi i casi, in seguito a decreto dello stesso ministro di agricoltura.

Art. 24-*sexies* — Le spese per la gestione di detti boschi e terreni, esclusi gli stipendi al personale statale, saranno prelevate dalle entrate dei boschi e terreni stessi. Le eccedenze attive si verseranno all'Ente proprietario e, in quanto si tratti di boschi demaniali, al Comune in conformità dell'ultimo capoverso dell'articolo 24. Le eccedenze passive andranno invece provvisoriamente a carico dell'Azienda del Demanio forestale di Stato, la quale resta autorizzata a rivalersene sulle future entrate, che a questo scopo rimarranno vincolate fino a totale estinzione del debito.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTINI — TADDEI — ALESSIO — PARATORE.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re in udienza del 29 settembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Alessandria.

SIRE!

Dissensi interni e competizioni di parte avevano da qualche tempo indebolito la primitiva compagine della maggioranza del Consiglio provinciale di Alessandria, ridottasi – sul totale di 60 membri assegnati per legge al consesso – a soli 32 consiglieri, dei quali, poi, taluni si astenevano abitualmente dal prendere parte ai lavori di sessione.

In conseguenza dell'anormale stato di cose, dal gennaio del corrente anno l'Amministrazione della Provincia ebbe vita stentata e difficile, riuscendo a pena, dopo faticose trattative, a far tenere qualche rara seduta del Consiglio, altre dovendole rimandare o sospendere per essere venuta meno ogni possibilità di preventivo accordo con altro gruppo.

Successivamente, alla vigilia dell'apertura della sessione ordinaria d'agosto, e ricusandosi di firmare gli avvisi di convocazione dei consiglieri, si dimettevano dalle rispettive cariche il presidente ed il vice presidente del Consiglio, seguiti subito dopo dai componenti la Deputazione e da numerosi consiglieri – 24 in tutto

Così allora, trovandosi di fatto la rappresentanza elettiva nella assoluta impossibilità di funzionare, il prefetto dovette affidare la provvisoria gestione dell'Ente ad un suo commissario.

Non potendosi però, attualmente, in considerazione delle condizioni dell'ordine pubblico, procedere subito alle elezioni suppletive per la reintegrazione numerica della rappresentanza provinciale, nè sembrando, d'altra parte, conveniente nell'interesse dell'Ente e dei servizi, che si protragga ancora a tempo indeterminato la provvisoria gestione del commissario, si rende indispensabile, lo scioglimento del Consiglio provinciale con la conseguente nomina della Commissione straordinaria, di cui all'art. 324 della legge comunale e provinciale.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 19 settembre c. a., provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Alessandria è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria incaricata, ai termini di legge, dell'Amministrazione provvisoria di detta Provincia, fino all'insediamento del nuovo Consiglio provinciale, sono chiamati, oltre al vice prefetto, presidente, i signori avv. Viora Ferdinando, cav. avv. Ballario Carlo, cav. avv. Morassi Carlo, cav. avv. Priora Alessandro.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 29 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 21 agosto 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Zibido San Giacomo (Milano).

SIRE!

Un'inchiesta eseguita nel luglio 1921 sull'andamento della civica azienda di Zibido San Giacomo ha messo in luce i sistemi di persistente illegalità seguiti dagli amministratori nel governo della cosa pubblica e specialmente nell'applicazione dei tributi locali, nonchè della erogazione delle spese, sistemi che hanno determinato un vivo malcontento nella popolazione.

E' stato constatato che i pubblici servizi sono colà in completo disordine.

Ad ovviare a tale stato di cose, e poichè gli amministratori, cui sono state contestate le risultanze dell'inchiesta, non hanno formato giustificazioni sufficienti ad attenuare la gravità degli accertamenti, si rende necessario, anche per ragioni di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un R. commissario.

Ed a ciò, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 19 corrente, provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Zibido San Giacomo, in provincia di Milano, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. Giovanni Orlando Ferrario è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 22 settembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Portocivitanova (Macerata).

SIRE!

Un'inchiesta eseguita nel luglio 1921 sul funzionamento della amministrazione del comune di Portocivitanova ha posto in luce numerose partigianerie ed irregolarità, specie in ordine all'assunzione del personale, alla finanza e contabilità comunale, all'esecuzione di pubblici lavori, ed in genere a tutti i rami dei servizi municipali, e particolarmente di quello annonario.

Contestati tali addebiti all'amministrazione, questa, con grande ritardo, e dopo ripetute sollecitazioni, ha presentato, con deliberazione presa dalla Giunta municipale, deduzioni che non sono attendibili, o non appaiono sufficienti ad eliminare la gravità delle accuse.

Recentemente, poi, 12 consiglieri comunali, sui 20 assegnati per legge, e su 17 in carica, hanno rassegnato le dimissioni, ed il prefetto ha dovuto assicurare la continuità dei pubblici servizi affidandone la provvisoria gestione ad un suo commissario.

Si rende, pertanto, indispensabile per le irregolarità amministrative predette e per la necessità di dare al commissario più ampi poteri, nell'interesse dell'Ente, attesa anche la impossibilità di ricostituire subito, mediante le elezioni, una nuova amministrazione, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, giusta il disposto dell'art. 324 della legge comunale e provinciale.

A ciò, su conforme parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 17 agosto c. a., provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Il Consiglio comunale di Portocivitanova, in provincia di Macerata, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Luigi Tomassi è nominato commissario straordinario per la amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 22 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 19 ottobre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Albinea (Reggio Emilia).

SIRE!

Avendo l'Amministrazione del comune di Albinea abbandonato l'ufficio nell'agosto scorso, in seguito agli incidenti avvenuti il giorno 3 dello stesso mese, il prefetto di Reggio Emilia dovette assicurare d'urgenza la continuità dei pubblici servizi affidandone la provvisoria gestione ad un suo commissario.

Successivamente, e malgrado gli uffici del commissario diretti alla pacificazione fra i partiti locali, 16 consiglieri comunali sui 20 assegnati per legge hanno irrevocabilmente rassegnato le dimissioni.

Non essendo ora opportuno, nell'attuali condizioni dell'ordine pubblico, procedere subito alle elezioni per la ricostituzione di una nuova Amministrazione, nè potendosi d'altra parte nell'interesse dell'Ente e dei servizi protrarre a tempo indeterminato la provvisoria gestione del commissario predetto, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un R. commissario, munito di più ampi poteri dell'art. 324 della legge comunale e provinciale.

A ciò, su conforme parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza del 28 settembre u. s., provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Albinea, in provincia di Reggio Emilia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor ragioniere Luigi Sidoli, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1922

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 19 ottobre 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Vezzano sul Crostolo (Reggio Emilia).

SIRE!

In seguito agli incidenti verificatisi il 5 agosto scorso, avendo l'Amministrazione del comune di Vezzano sul Crostolo abbandonato l'ufficio, il prefetto di Reggio Emilia, dovette, d'urgenza, assicurare la continuità dei pubblici servizi affidandone la provvisoria gestione ad un suo commissario.

Due successive convocazioni del Consiglio, indette il giorno 8 ed 11 agosto stesso, sono andate deserte, e poco dopo, dei 20 consiglieri assegnati per legge al Comune (due dei quali erano deceduti in precedenza), 15 si sono dimessi.

In tale situazione, ed attese le particolari condizioni dello spirito pubblico, non essendo possibile addivenire subito alle elezioni per la ricostituzione della rappresentanza ordinaria, nè potendosi, d'altra parte, nell'interesse dell'Ente e dei servizi, protrarre a tempo indeterminato la provvisoria gestione, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 28 settembre u. s., provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Vezzano sul Crostolo in provincia di Reggio Emilia, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. dr. Luigi Grasselli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a S. Rossore, addì 19 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Veduto l'art. 116 del regolamento scolastico per la Tripolitania e per la Cirenaica, approvato con D. L. 17 ottobre 1915, n. 1809;

Viste le proposte formulate dalla Commissione per l'esame dei libri di testo per le scuole della Tripolitania e della Cirenaica;

DECRETA:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi per libri di testo nelle scuole primarie della Tripolitania e Cirenaica:

1° per un corso completo di lettura per le sei classi delle scuole elementari a tipo italiano;

2° per un tipo sussidiario per le sei classi delle stesse scuole;

3° per un libro di lettura italiano per le scuole elementari arabe;

4° per un libro di lettura arabo per le stesse scuole.

Art. 2.

Nella compilazione dei libri di testo di cui all'articolo precedente dovranno essere tenuti presenti i criteri di massima enunciati nell'allegato al presente decreto.

Art. 3.

Ai vincitori dei singoli concorsi verranno assegnati i seguenti premi:

a) al vincitore del concorso di cui al n. 1, L. 6000;
b) al vincitore del concorso di cui al n. 2, L. 5000;
c) al vincitore del concorso di cui al n. 3, L. 5000;
d) al vincitore del concorso di cui al n. 4, L. 6000.

La metà dello importo di tali premi verrà pagata subito dopo l'approvazione degli atti del concorso, e il resto a libro pubblicato, purchè, a giudizio insindacabile della Commissione di cui all'art. 9 del presente decreto, l'edizione risponda a quei criteri di correttezza della veste tipografica che si richiedono in libri per scuole elementari, ed abbia adeguato numero di buone illustrazioni.

La spesa relativa graverà sul capitolo n. 22 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio 1922-923.

Art. 4.

I concorsi di cui ai numeri 1° e 2° si chiudono un anno dopo la pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta ufficiale* del Regno; quelli di cui ai numeri 3° e 4° diciotto mesi dopo.

Art. 5.

I lavori, che dovranno essere inediti, saranno presentati dattilografati o scritti a mano, purchè in modo chiaramente intelligibile.

Art. 6.

I lavori che saranno presentati per i concorsi di cui sopra dovranno essere inviati al Ministero delle colonie (Direzione generale degli affari civili e delle opere pubbliche), possibilmente in tre esemplari. Sul plico relativo, da spedire raccomandato, con ricevuta di ritorno, dovrà trascriversi, a caratteri chiari, la indicazione di quello dei quattro concorsi cui si partecipa. Il nome dell'autore dovrà essere scritto su un foglietto chiuso in una busta, sulla quale sarà scritto un motto che verrà ripetuto sui tre esemplari.

Art. 7.

La proprietà letteraria di tutti i lavori che verranno presentati, rimarrà agli autori a norma di legge.

Art. 8.

I vincitori dei singoli concorsi dovranno curare l'edizione dei libri di testo, entro un anno dalla aggiudicazione del premio.

Il prezzo di copertina dei singoli libri di testo verrà stabilito d'intesa col Ministero delle colonie.

Art. 9.

L'esame di tutti i lavori sará compiuto da apposita Commissione nominata dal Ministero delle colonie.

L'aggiudicazione dei premi sará fatta, in conformitá del e proposte di tale Commissione, dal ministro delle colonie.

Il presente decreto sará inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 20 agosto 1922.

AMENDOLA.

Criteri di massima che debbono essere tenuti presenti nella compilazione dei libri di testo per le scuole della Tripolitania e della Cirenaica.

1. *Corso completo di lettura per le sei classi elementari a tipo italiano.* — Il sillabario dovrà comprendere anche il compimento in unico volumetto, e tener conto che una gran parte degli alunni, essendo di lingua non italiana, incontra difficoltà fonetiche ignote ai nostri connazionali.

Considerato che tornano sovratutto difficili agli indigeni (musulmani e israeliti) la pronuncia della *c* palatale e di alcuni dittonghi, la distinzione fra *e* ed *i*, fra *o* ed *u*, fra *b* e *p*, fra *f* e *v* il sillabario dovrà contenere numerosi esercizi per ovviare in modo particolare a queste difficoltà e dovrà evitare anche che esse si trovino troppo accumulate. La scelta dei vocaboli dovrà essere fatta con riguardo particolare a ciò che il bambino in Libia conosce, e limitarsi alle parole di uso veramente comune, evitando inoltre l'eccessivo numero di vocaboli che rappresentino idee astratte.

Per le classi dalla seconda alla sesta, il libro di lettura, oltre a seguire i buoni criteri pedagogici generali valevoli per qualunque scuola dovrà tener conto delle esigenze seguenti:

a) lingue e stile debbono essere più facili che non in libri destinati ad italiani nel Regno; il corredo dei vocaboli sarà scelto soprattutto in rapporto ai bisogni della vita nelle due colonie;

b) pur ammettendosi quei sentimenti generali di religiosità comuni ai tre culti professati nella Libia, si eviteranno tutti gli accenni di carattere prettamente confessionale ed anche quei giudizi morali o quegli esempi che potrebbero urtare sentimenti e pratiche di ebrei e di musulmani;

c) pur non trascurando di additare con precetti ed esempi la bellezza dell'amore e della devozione verso la Patria, si dovranno evitare, con tatto, quelle estrinsecazioni di patriottismo che tornerebbero inefficaci presso alunni non italiani e fors'anco darebbero luogo in essi a false ed inopportune interpretazioni;

d) nei raccontini si cercherà che i protagonisti siano non soltanto italiani, ma anche talvolta indigeni, e si cercherà altresì di installare negli alunni il reciproco affetto e rispetto, malgrado le differenze profonde di nazionalità, di razza, di confessione religiosa e di costumi;

e) alle scene di vita italiana, che tornerebbero incomprensibili o non chiare ai ragazzi del luogo, saranno sostituite scene della vita coloniale; col che naturalmente non s'intende escludere completamente accenni a cose italiane, la cui conoscenza può essere opportuna a dare un'idea della civiltà del nostro paese e dei suoi progressi nelle industrie, ecc.

Poichè è nota la grande difficoltà di preparare letture buone, e poichè senza dubbio ne esistono di eccellenti ed adatte anche alla Libia nei libri ora esistenti, si ritiene che sarebbe vantag-

gioso che l'autore del nuovo libro stabilisse accordi con altri autori ed editori di libri pubblicati finora, per estrarne le parti migliori che appaiano adatte anche alle scuole della Libia ed inserirle nel nuovo libro, la cui composizione sarà in tal modo facilitata ed accelerata.

2. *Libro sussidiario per le sei classi elementari a tipo italiano.* — La parte riguardante la grammatica, l'aritmetica, la geometria e la computisteria pratica non deve essere dissimile da quella contenuta nei comuni libri sussidiari in uso nelle scuole elementari del Regno; solo converrà aggiungere un'appendice sulle misure e sui pesi in uso in ciascuna delle due colonie, coi relativi esercizi.

Invece le altre parti del libro sussidiario dovranno subire un rimaneggiamento completo. La storia italiana potrà subire qualche piccola riduzione ed anche qualche modificazione nel modo di esporla; la storia romana dovrà tener conto dei rapporti fra Roma e la Libia, mettendo anche in rilievo le grandi opere di civiltà, i cui avanzi sono tuttora visibili in Tripolitania ed in Cirenaica; infine non potrà mancare qualche breve cenno sulle varie dinastie che furono padrone della Libia, dall'età romana in poi.

Per quanto concerne la geografia sarà necessario sfrondare di molti particolari, specialmente di nomi, quella dell'Italia e delle varie parti del mondo, per sviluppare invece la conoscenza della Libia e metter meglio in rilievo le regioni limitrofe a quest'ultima a quelle con cui essa abbia particolari rapporti commerciali (Cano e Nigeria, Vadai, Darfur e Sudan, Smirne, Beirut, l'isola di Creta, ecc.).

Le lezioni di cose e le nozioni varie riguarderanno in prima linea quanto si riferisce alle condizioni fisiche della colonia, alla sua fauna ed alla sua flora, all'agricoltura ed alle industrie locali, ad usi e costumi indigeni ed ebrei e di musulmani, ecc. pur non trascurando i grandi portati della civiltà moderna, a proposito dei quali dovrà essere messa in rilievo la parte cospicua che in essi ha avuto ed ha l'Italia con le sue invenzioni, con le sue industrie e con i suoi commerci.

Per quanto riguarda l'istruzione civile, saranno da omettere gran parte dei particolari contenuti nei comuni libri sussidiari nei riguardi degli ordinamenti del Regno, sostituendoli con elementari ma chiari concetti circa le istituzioni politiche, amministrative e giudiziarie che vigono nella Tripolitania e nella Cirenaica.

Le nozioni relative all'educazione morale dovranno tener conto anche dei particolari bisogni dei non italiani a tale riguardo. Le illustrazioni e le cartine geografiche dovranno corrispondere ai criteri sopra accennati.

3. *Libro di lettura italiano per le scuole elementari arabe.* — Per la prima classe dev'essere compilato un unico volumetto (il sillabario e il compimento) redatto in testo bilingue (vocalizzato nella parte araba); tenendo conto che il bambino che si iscrive al primo anno ha già fatto un corso preparatorio d'arabo, o che, almeno, l'insegnamento dell'arabo ha preceduto di qualche poco l'insegnamento italiano.

La traduzione araba dei vocaboli e di frasi semplici sarà fatta parola per parola sotto all'italiano; invece, trattandosi di raccontini, la traduzione potrà essere separata, e, pur essendo quanto più è possibile letterale, essa dovrà non fare violenza all'indole della lingua araba. Spetterà al maestro indicare la esatta corrispondenza dei singoli vocaboli e delle singole frasi italiane.

Anche nel libro destinato alla 2ª classe i capitoli più difficili saranno tradotti in lingua araba (con vocalizzazione completa) mentre negli altri basterà porre in nota il corrispondente arabo dei vocaboli meno comuni.

Nel libro destinato alla 3ª classe basterà porre in nota la traduzione dei vocaboli meno frequenti e di quei modi di dire, proverbi, e idiotismi italiani che non possono essere resi letteralmente.

Il sillabario dovrà essere ordinato in modo alquanto diverso da quelli che si rivolgono a scolari italiani, giacchè la fonetica della lingua italiana presenta per gli arabi particolari difficoltà, che devono essere superate con sistemi speciali.

Il compilatore sopratutto curerà di non tenere vicini in principio quei suoni di vocali e di consonanti, che nettamente distinti all'orecchio del bambino italiano, si confondono facilmente all'orecchio dell'arabo.

Nel compimento sembra opportuno far larga parte all'insegnamento mediante immagine, secondo il tipo indicato al n. 4 a proposito del primo volumetto del testo di lettura arabo.

Gli altri due volumetti dovranno essenzialmente contenere raccontini di carattere educativo, inframmezzati da aneddoti divertenti, e con nozioni relative all'Italia, alla sua storia ed alle sue glorie, in modo che il ragazzo indigeno si formi un adeguato concetto del nostro paese.

Le nozioni di cose che non abbiamo specifico carattere italiano saranno, in linea generale, lasciate al libro di lettura in lingua araba, in modo che uno non venga ad essere una ripetizione dell'altro. Anche qui è raccomandabile l'uso di illustrazioni e di qualche cartina geografica schematica.

4. *Libro di lettura arabo per le scuole elementari arabe.* — Tale testo deve esser compilato sul tipo dei libri italiani per le scuole elementari arabe e diviso in quattro volumetti.

I primi due (sillabario e compimento) debbono essere tenuti distinti, affinchè il sillabario possa essere adottato anche in Istituti preelementari, come il Kuttab.

Il compimento dovrà avere brevi capitoli semplici e piani, contenenti massime morali, descrizione degli oggetti della casa della scuola, ecc.

Forse sarebbe opportuno valersi ampiamente di figure schematiche, in modo che una parte notevole del libro sia basata sul metodo diretto per mezzo d'immagini, come si trova ad esempio nel libro di *M. Soulah Cours Préparatoire d'arabe parlé, enseignement par l'image et la méthode directe* (Alger, A. Jourdan, 1905).

Il volumetto per la 2ª classe, oltre a letture di carattere educativo ed ameno, dovrà contenere letture su nozioni varie, con particolare riguardo alla Libia, ed alcuni cenni elementarissimi sulla storia dei popoli musulmani di lingua araba.

Nel volume per la 3ª classe alle letture del tipo accennato sopra e sempre redatto tenendo conto della vita nella Libia, dovranno aggiungersi alcuni cenni delle vicende storiche della Tripolitania e della Cirenaica nell'età romana e in quella musulmana.

I libri per la 2ª e 3ª classe dovranno contenere anche nozioni elementari di geografia della Libia e delle regioni limitrofe, dell'Italia e dell'Arabia, in quanto fu culla dell'islamismo e contiene le due città sante musulmane. Saranno opportunamente intercalate anche facili poesie di carattere educativo e da servire eventualmente per il canto corale.

Tornerà pure utile l'intercalazione di cartine geografiche schematiche.

Non è condizione indispensabile, ma tuttavia utile, la ripetizione di frasi o di raccontini in carattere *riq'a*.

Il libro deve essere completamente vocalizzato e non mancare di qualche figura riproducente i grandi avanzi dell'età romana nella Libia.

Date le tradizioni dell'insegnamento arabo in Libia, il libro di lettura non dovrà contenere le nozioni di grammatica, di aritmetica e di geometria, per le quali gli indigeni preferiscono libretti separati.

È da avvertire che un libro siffatto non può essere composto

se non mediante la collaborazione fra un insegnante italiano ed un insegnante arabo di lingua; il primo curerà principalmente il buon metodo pedagogico e la gradazione delle difficoltà, mentre spetterà al secondo la buona redazione dal punto di vista linguistico.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicato

Con decreto in data 26 settembre 1922, n. 1922 del Ministero dei lavori pubblici si è costituito il Consorzio di 2ª categoria per la manutenzione del Serragliolo di S. Bianca in Bondeno (provincia di Ferrara) e per il funzionamento dell'idrovora alla Bertura che immette nel canale diversivo di Burana.

Della Deputazione provvisoria del nuovo Ente fanno parte i signori:

Bernini Silvio — Guidetti Paride — Bazzi Giovanni.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

AVVISO

(3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che i buoni del tesoro settennali n. 2757 di lire 5000 e n. 2758 pure di L. 5000 per erronee indicazioni fornite da chi richiese la loro emissione furono intestati a De Virgilio Erlinda di Antonio nubile mentre che dovevano invece intestarsi a De Virgilio Erlinda di Enrico, nubile vera proprietaria dei buoni stessi.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione senza che siano notificate opposizioni si procederà senz'altro da parte della Direzione generale del tesoro alla rettifica dell'intestazione suddetta ai sensi dell'articolo 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700.

Roma, 9 ottobre 1922.

Per il direttore generale
CIRILLO.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO PROVVISORIO.

Arma di fanteria.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 6 agosto 1922:

Ginocchio Edoardo di Gio. Battista, tenente colonnello, revocato e considerto come non avvenuto il R. decreto 20 marzo 1921 che collocava a riposo il predetto ufficiale dal 10 febbraio 1921 per aver raggiunto i limiti minimi d'età e di servizio, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 10 febbraio 1922.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Arma dei carabinieri Reali

Capitani.

Con R. decreto del 20 luglio 1922:

Fagioli Fortunato, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 13 marzo 1922.

Arma di fanteria.

Maggiori.

Con R. decreto del 20 luglio 1922:

Marocco Nicolò, maggiore, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 21 febbraio 1922.

Garneri Giovenale, maggiore, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 6 gennaio 1921.

Con R. decreto del 6 agosto 1922:

Brizzi Girolamo, maggiore, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 1° ottobre 1922.

Con R. decreto del 21 agosto 1922:

Passarelli Emilio, maggiore, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 1° ottobre 1922.

Capitani.

Con R. decreto del 20 luglio 1922:

De Fina Fortunato, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 4 marzo 1921.

Battagliese Ulisse, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 21 aprile 1921.

Nuccio Alfredo, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dall'8 aprile 1922.

Con R. decreto del 6 agosto 1922:

Colletta Giulio, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 1° ottobre 1922.

Balbiano Mario, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dall'8 novembre 1921.

Con R. decreto del 4 settembre 1922:

Gout Umberto, capitano, in aspettativa per riduzione quadri, richiamato in servizio, a sua domanda, dal 16 settembre 1921.

Arma di cavalleria.

Colonnelli.

Con R. decreto del 15 settembre 1922.

Filo Della Torre di Santa Susanna conte cav. Ernesto, colonnello collocato in posizione ausiliaria speciale, a sua domanda, dal 1° ottobre 1922.

Capitani.

Con R. decreto del 13 agosto 1922:

I seguenti capitani in aspettativa per riduzione di quadri, sono richiamati in servizio effettivo dal 1° agosto 1922 con decorrenza assegni dalla data medesima:

Ruspoli nob. romano nob. di Viterbo dei principi Ruspoli dei principi di Cerveteri dei conti di Vignanello e dei marchesi di Riano Napoleone.

Ottolenghi Giuseppe.

Con R. decreto del 21 agosto 1922:

Ruspoli nob. romano nob. di Viterbo dei principi Ruspoli dei principi di Cerveteri dei conti di Vignanello e dei marchesi di Riano Napoleone, capitano, collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 1° agosto 1922 per motivi speciali.

Marazzi Ettore, capitano, collocato in posizione ausiliaria speciale, a sua domanda, dal 16 settembre 1922.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Colonnelli

Con R. decreto del 20 luglio 1922:

Bruni Guido, colonnello, collocato a riposo per infermità provenienti da causa di servizio dal 28 marzo 1922.

Con R. decreto del 29 agosto 1922:

Patrizi cav. Enrico, colonnello, collocato in aspettativa dal 10 luglio 1922 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Maggiori

Con R. decreto del 20 luglio 1922:

Telesco cav. Francesco, maggiore, collocato a sua domanda in aspettativa per motivi speciali.

Con R. decreto del 21 agosto 1922

Telesco cav. Francesco, maggiore, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 20 luglio 1921 che lo collocava a sua domanda in aspettativa per motivi speciali

Capitani.

Con R. decreto dell'11 giugno 1922:

Gastaldi Millelire Efisio, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da causa di servizio dal 19 settembre 1921.

Con R. decreto del 20 luglio 1922:

Lui Domenico, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da causa di servizio dal 12 aprile 1922.

Con R. decreto del 29 agosto 1922:

Zallocco Lino, capitano, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 28 luglio 1922 con decorrenza assegni dal 1° agosto 1922.

Pastori Gino, capitano, collocato in aspettativa dal 3 luglio 1922 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Pasetti-Bombardella Ugo, capitano, collocato in aspettativa dal 18 agosto 1922 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Anselmi Renato, capitano, collocato in aspettativa dal 4 luglio 1922 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Busi Aldo, capitano, collocato in aspettativa dal 5 luglio 1922 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Nigra Teodoro, capitano, collocato in aspettativa dal 28 luglio 1922 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Margarone Salvatore, capitano, collocato in aspettativa dal 15 luglio 1922 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Robutti Giuseppe, capitano, in aspettativa dal 1° gennaio 1922 per motivi speciali, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 1° settembre 1922.

Barile Francesco, capitano, in aspettativa per motivi speciali, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 16 ottobre 1922.

Tenenti

Con R. decreto del 20 luglio 1922:

Lang Riccardo, tenente, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 22 novembre 1921.

Bardini Aristide, tenente, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 1° aprile 1922.

Con R. decreto del 6 agosto 1922:

Gabri Carlo, tenente, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 13 settembre 1922.

Con R. decreto del 29 agosto 1922:

Ciampa Oronzo, tenente, in aspettativa per sospensione dall'impiego, richiamato in servizio effettivo dal 23 agosto 1922, con decorrenza assegni dal 1° settembre 1922 con riserva di anzianità assoluta e relativa.

Russo Arturo, tenente, collocato in aspettativa dall'11 luglio 1922 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Rinaldi Ulisse, tenente, collocato in aspettativa dal 10 giugno 1922 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Ferrara Francesco, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 10 luglio 1922.

Calandra Aurelio, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 16 giugno 1922.

Porfilio Ettore, tenente, collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 4 agosto 1922, per motivi speciali.

Arma del genio.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 29 agosto 1922:

Davini cav. Socrate, tenente colonnello, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 29 luglio 1922 con decorrenza assegni dal 1° agosto 1922.

Capitani.

Con R. decreto del 20 luglio 1922:

Baracchini Flavio, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 1° ottobre 1921.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 28 ottobre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	178 50	Dinari	—
Londra	114 39	Corone jugoslave	—
Svizzera	464 —	Belgio	165 —
Spagna	385 —	Olanda	—
Berlino	0 70	Pesos oro	—
Vienna	0 032	Pesos carta	—
Praga	80 —	New York	25 53

Oro 492 61

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	71 65	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	79 61	—